



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria

Modifica del 6 febbraio 2019

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 23 gennaio 2014, del 18 settembre 2014, del 3 novembre 2015, del 19 agosto 2016, del 11 maggio 2017, del 15 gennaio 2018 e del 20 agosto 2018¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Appendice 8

Salari minimi e adeguamento salariale

A. Salari minimi e adeguamento salariale (ad eccezione del Cantone di Ginevra)

1. Adeguamento salariale

Tutte le imprese ... utilizzano lo 0,4 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori ... con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,6 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori ... con giorno di riferimento 31.12.2018, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

¹ FF 2014 1479, 2014 6821, 2015 6821, 2016 6137, 2017 3181, 2018 181, 4421

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2019, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2019 e ha effetto sino al 30 giugno 2022.

6 febbraio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr